

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4433

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori VEGAS, D’ALÌ, VENTUCCI, COSTA,
SELLA di MONTELUCE, PORCARI, BETTAMIO, MANCA,
MUNGARI, GRECO, MAGGIORE, SCHIFANI, DE ANNA,
TONIOLLI, PASTORE, TERRACINI, PERA, SCOPELLITI,
CONTESTABILE, PICCIONI, AZZOLLINI, MINARDO,
ASCIUTTI, TOMASSINI, TRAVAGLIA, RICCI, BUCCI e
MANFREDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GENNAIO 2000

—————

Soppressione dell’imposta sulle plusvalenze derivanti
dalla vendita di titoli *capital gain*

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Per *capital gain* intendiamo tutti gli utili realizzati con la vendita di un titolo, ovvero la differenza fra capitale destinato all'operazione e il nuovo ammontare di denaro ricavato.

Il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461: «Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662» ha introdotto importanti novità riguardanti la tassazione delle plusvalenze su partecipazioni societarie e sulle cessioni dei titoli o diritti a esse assimilate (diritti d'opzione, *warrants*, obbligazioni convertibili). In particolare viene soppresso il regime forfettario (imposta sostitutiva del 2,1 per cento sul prezzo di cessione) e viene stabilito che l'imposta dovrà essere applicata sulla plusvalenza effettiva (12,5 per cento per le cessioni non qualificate e 27 per cento per quelle qualificate).

Il presente disegno di legge, attraverso la soppressione del *capital gain*, e quindi sopprimendo l'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riduce la pressione fiscale sulle imprese e sui capitali e pone le basi per un rilancio della crescita economica. La sua rapida approvazione consentirebbe un miglioramento economico del nostro Paese, incentivando l'afflusso e l'investimento di capitali dall'estero sul territorio nazionale. Tale operazione invoglierebbe gli operatori economici ad attuare investimenti sul territorio nazionale, con la possibilità di aumentare e lo sviluppo in termini reali e la diminuzione della disoccupazione. Chi pensa oggi di usare la tassa sui redditi da capitale al fine di incre-

mentare occupazione e salari reali, otterrà esattamente l'opposto.

Gli effetti possono essere sicuramente positivi. Basti pensare che il solo annuncio del Governo di Berlino di voler procedere all'abolizione del *capital gain* ha rivitalizzato i mercati borsistici europei.

Se questa può essere una strada proficua è meglio anticipare i tempi e procedere ad una imminente approvazione del disegno di legge.

L'articolo 2 concerne gli oneri finanziari.

Al provvedimento è stata fornita una copertura di lire 150 miliardi. Si tratta di puro scrupolo di carattere formale volto ad evitare i consueti dinieghi basati su presunti motivi di copertura finanziaria formulati dall'attuale maggioranza sui soli provvedimenti dell'opposizione.

In realtà l'abolizione del *capital gain* non comporta oneri, ma anzi può giovare a recuperare basi impositive. Infatti se si considera che, come si può desumere dai dati contenuti nell'ultima «Relazione dell'assemblea generale ordinaria dei partecipanti» della Banca di Italia, i soli investimenti all'estero da parte di imprese italiane sono ammontati nel 1998 a lire 19.000 miliardi. Ipotizzando che anche solo un quarto di detta somma possa essere indotta a rimanere in Italia dalle disposizioni che qui si propongono, otterremmo una maggiore entrata a titolo di imposte sulle persone giuridiche e sugli interessi tali da superare ampiamente la perdita di gettito derivante dall'abolizione del *capital gain*, tutto ciò senza tener conto degli ulteriori effetti positivi che potrebbero derivare da un maggior afflusso di capitali esteri nel nostro Paese e degli effetti indotti sullo sviluppo dell'economia e sull'occupazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'unità previsionale di base denominata «Fondo speciale» di parte corrente dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando lo stanziamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

